

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1000)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, DE VITO, DE MARZI e TAMBRONI ARMAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Nuove disposizioni sul servizio di regolarizzazione dei documenti di lavoro organizzato dalle associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, ordina che i contributi dovuti per la previdenza sociale all'INPS, devono essere versati entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi medesimi si riferiscono.

È previsto inoltre (art. 7 successivo) che i datori di lavoro che hanno particolari esigenze, possono essere autorizzati a versare i contributi entro un periodo maggiore, ma con un onere maggiorativo a titolo di interessi di mora.

Tutti sanno che le associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, sono state autorizzate dall'articolo 1, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ad organizzare il servizio della tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro per conto dei propri associati, ed è altrettanto noto,

che tale collaborazione è stata considerata generalmente di alto interesse, e che gli organi centrali e periferici dell'INPS, hanno in molte occasioni manifestata la loro soddisfazione per l'utilità dell'opera svolta dalle associazioni anche in tale campo.

La raccolta dei dati tuttavia, l'esame dei documenti, la compilazione dei moduli per conto di migliaia di artigiani e di piccoli imprenditori, comporta dei periodi di tempo non comprimibili entro il decimo giorno del mese successivo a quello di scadenza; di solito quindi, le associazioni, la cui opera deve essere considerata di « pubblico interesse », sono colpite da non lievi « interessi di mora », per il ritardo con il quale sono costrette a versare i contributi all'INPS, in nome e per conto degli associati.

Appare equo, pertanto, sollevare le associazioni di cui si parla, da tale onere.

Tanto premesso, viene proposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, si dispone, che le associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese, che organizzano *ope legis* 12 ottobre 1964, n. 1081, il servizio della regolarizzazione dei documenti di lavoro, in nome e per conto dei propri associati, possono essere autorizzati ex articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 precitato, a versare i contributi oltre il termine di cui all'articolo 6, prima citato, e, comunque, entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono, senza peraltro l'onere maggiorativo previsto dal medesimo articolo 7, a titolo di interessi di mora.